



Una riforma inutile e incostituzionale

Descrizione

C'è una parolina magica al centro della propaganda del nostro Ministro degli Interni sulla riforma dell'istituto della legittima difesa. Finalmente, a suo avviso, disciplinata da una reale tutela per noi cittadini contro le continue violenze perpetrate ingiustamente nei nostri confronti.

La parolina è "Sempre".

La rivoluzione copernicana della riforma tanto voluta dal nostro Vice Premier sta tutta in questo termine apparentemente semplice e marginale. In realtà, contenente un significato lessicale e giuridico preciso. "In ogni caso", "prescindere" è sempre!

Ricostruiamo, in sintesi, il rationale posto alla base di questo vecchio istituto giuridico, disciplinato in particolare dagli articoli 52 e 55 del Codice Penale.

Da quando gli esseri umani hanno deciso di uscire dalle caverne, governati dalla legge del più forte, dandosi delle regole comportamentali nuove per la loro convivenza pacifica e civile, uno dei capisaldi dell'innovazione è sempre stato la delega a qualcuno della gestione dell'ordine pubblico e dei poteri giudiziari di decidere chi fosse stato il responsabile di aver infranto le regole condivise.

Nel tempo poi questi principi si sono sviluppati nell'elaborazione filosofica e giuridica dello stato moderno, dando vita al riparto dei tre poteri autonomi e separati (legislativo, esecutivo e giudiziario) e concretizzandosi nell'attribuzione al potere esecutivo del Ministero degli Interni della gestione dell'ordine pubblico e alla magistratura del potere giudiziario.

Tutti gli ordinamenti hanno quindi severamente represso e sanzionato ogni forma di giustizia sommaria o privata, attribuendo soltanto allo stato il potere di gestire la giustizia e di tutelare l'incolumità dei cittadini e la repressione dei reati.

Pur essendo vietata e quindi sanzionata ogni forma di violenza, fisica e psicologica, contro le persone ed il loro patrimonio, l'ordinamento giuridico dello stato moderno, nato sull'*Habeas corpus* inglese, ha costruito l'istituto della legittima difesa. L'unico che autorizza un cittadino a reagire

anche con la forza, nel caso di un attacco ingiusto alla sua persona o al suo patrimonio. Il cuore di questo istituto Ã sempre stato basato sulla proporzionalitÃ tra lâ€™attacco e la difesa, proprio al fine di evitare un ritorno ai tempi del *Far-West*.

La delega allâ€™accertamento di tale proporzionalitÃ tra la violenza minacciata o subita e la reazione della vittima, che puÃ² portare anche allâ€™uccisione di un essere umano, costituisce una forma di autotutela ammessa nel caso in cui â€ dice la legge â€ insorga un pericolo imminente, per sÃ© o per gli altri, da cui sia necessario difendersi e non ci sia la possibilitÃ di rivolgersi allâ€™autoritÃ pubblica per ragioni di tempo e di luogo.

Tale accertamento deve essere svolto dalla magistratura che, caso per caso, deve verificare lâ€™esistenza in concreto della causa di non punibilitÃ della vittima che ha reagito al â€pericolo imminenteâ€.

In questa materia la Corte Costituzionale, nel 1987, ha giÃ richiamato lâ€™attenzione sullâ€™importanza del libero convincimento del giudice.

Con la nuova norma, appena approvata dal Senato, il contenuto giuridico Ã cambiato. Con lâ€™introduzione della parola magica â€Sempreâ€, la legittima difesa Ã diventata assoluta. Sarebbe addirittura â€prescindereâ€ dallâ€™accertamento giudiziario. Una prima lettura, infatti, potrebbe far ritenere sempre sussistente, o addirittura presupposto, il rapporto di proporzionalitÃ tra la difesa e lâ€™offesa, al di lÃ di un approfondito esame della fattispecie.

Ã stato dunque modificato lâ€™articolo 52, abolendo proprio il principio della proporzionalitÃ , e da oggi diventa possibile utilizzare unâ€™arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per la difesa legittima della propria o altrui incolumitÃ o dei beni propri o altrui, quando non vi Ã desistenza e vi Ã pericolo di aggressione.

Una seconda modifica, introdotta dalla nuova norma, riguarda lâ€™articolo 55 che si occupava dellâ€™eccesso colposo della legittima difesa. Proprio il caso in cui la reazione della vittima Ã legata a situazioni di tempo, luogo o persona: aggressioni notturne o persone anziane, ad esempio. In tali casi, ci si sente in pericolo e si reagisce dâ€™istinto, in modo a volte eccessivo, rischiando cosÃ di passare dalla ragione al torto.

La riforma dellâ€™articolo 55 prevede che la reazione della vittima che ha subito la violenza, anche se solo minacciata, non Ã punibile se ha agito in â€stato di grave turbamento derivante dal pericolo in attoâ€.

Un rafforzativo dunque del principio che la difesa Ã sostanzialmente sempre legittima!

La nuova norma Ã stata definita da piÃ¹ parti e da autorevoli costituzionalisti inutile e a rischio incostituzionalitÃ .

Inutile perché, comunque, l'accertamento giudiziario delle condotte poste in essere dall'aggressore e dalla parte offesa che ha reagito sarà necessario. Le formule generiche della nuova norma, infatti, dovranno essere adattate alla fattispecie concreta, caso per caso, dal giudice. E il libero convincimento del giudice, come ribadito dalla Corte Costituzionale, sarà sempre quindidecisivo.

Incostituzionale perché: *“la Costituzione può consentire il sacrificio di un bene”* ha dichiarato il professor Massimo Luciani, titolare della cattedra di diritto costituzionale all'Università La Sapienza di Roma *“solo a condizione che lo si faccia quando non ci sono altre scelte e il bene che si vuole proteggere abbia lo stesso pregio di quello che si è costretti a sacrificare”*.

Abrogato il principio di proporzionalità, la norma non impone il necessario bilanciamento, caso per caso, tra gli interessi contrapposti nella singola fattispecie e quindi a forte rischio di incostituzionalità.

Questo è il nuovo quadro normativo vigente.

Forse anche solo propagandistico, ma oggettivamente inutile (non si evitano infatti i rischi di istruttorie penali lunghe per accertare i fatti), probabilmente incostituzionale e sicuramente pericoloso (qualcuno potrebbe a torto sentirsi legittimato a sparare al primo rumore che sente a casa sua, durante la notte).

Lo spirito del tempo applaude a questa riforma.

I mali della giustizia italiana, che devono essere assolutamente affrontati e risolti, sono altri e riguardano, a nostro avviso, le risorse economiche dedicate al settore, la professionalità e produttività dei magistrati, il modello di autogoverno della magistratura.

Qui occorrerebbe, dopo 25 anni di silenzi obbligati da motivi politici, affrontare una seria e approfondita disamina delle cose da fare, delle iniziative, anche legislative, da intraprendere. Sempre nell'assoluto rispetto del ruolo e dell'indipendenza della magistratura, ovviamente, ma, anche nella doverosa, e mai tanto giustamente ribadita, necessità di destinare risorse economiche alle forze dell'ordine, per valorizzare il loro compito, senza obbligarle a sacrifici ingiusti o ad atti di eroismo, anche economico, non compatibili con uno stato di diritto moderno ed efficiente.

Questa sarebbe la vera riforma della giustizia da affrontare e rendere operativa. Una riforma soprattutto organizzativa, che legislativa.

Riccardo Rossotto

CATEGORY

1. Diritti e Doveri

POST TAG

1. blog

Categoria

1. Diritti e Doveri

Tag

1. blog

Data di creazione

03/04/2019

Autore

riccardo-rossotto

default watermark